**DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83**

**Misure urgenti per la crescita del Paese**. (12G0109)

(*GU n. 147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n.129*)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012

Titolo I   
   
 MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI   
   
  
Capo I   
   
 Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la

competitivita' nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei

trasporti, nonche' per il riordino degli incentivi per la crescita e

lo sviluppo sostenibile finalizzate ad assicurare, nell'attuale

situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore

finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un

immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema

produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli

impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro

di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento dei connessi

obiettivi di stabilita' e di crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,

del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, delle

politiche agricole alimentari e forestali, per la cooperazione

internazionale e l'integrazione e per gli affari regionali, il

turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni

e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto-project

bond

1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle

societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i

titoli del debito pubblico.

2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e

dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163».

3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento

prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di

debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonche' le relative eventuali

surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche

parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione

a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie

e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle

obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo

157 anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente

contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere

connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare.

Titolo I   
   
 MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI   
   
  
Capo I   
   
 Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati

Art. 2

Disposizioni in materia di finanziamento

di infrastrutture mediante defiscalizzazione

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente:

«1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture,

previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da

realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui

all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo

perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica

dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle

condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di

progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di

contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;

b) il comma 2-ter e' soppresso;

c) al comma 2-quater:

1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;

d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:

«2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1,

commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo

agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed in parte

finanziati ai sensi del citato comma 991.».

Titolo I   
   
 MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI   
   
  
Capo I   
   
 Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati

Art. 3

Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione

degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto

1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il

comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi

e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio

di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia

posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per

le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le

indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere

motivatamente modificate o integrate solo in presenza di

significativi elementi emersi nelle fasi successive del

procedimento.».

2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,

e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di gara e'

redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in

possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua

predisposizione in funzione delle diverse professionalita' coinvolte

nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di

fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente

qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la

redazione dello studio di fattibilita' a soggetti esterni,

individuati con le procedure previste dal presente codice.».

Titolo I   
   
 MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI   
   
  
Capo I   
   
 Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati

Art. 4

Percentuale minima affidamento

lavori a terzi nelle concessioni

All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le

parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per

cento».

Capo II   
   
 Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione

Art. 5

Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di

contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di

gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi

relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,

titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si

applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo

periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di

cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi'

definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative

ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre

alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello

derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima

dell'entrata in vigore del presente decreto.».

2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2,

penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le

tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti

prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1

del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini,

rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a

base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi

attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione

delle prestazioni professionali.

Capo II   
   
 Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione

Art. 6

Utilizzazione crediti d'imposta

per la realizzazione di opere infrastrutturali

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con

modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26,

e' inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la

realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al

miglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorrere

dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta

compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano

maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti

dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni.

2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1

sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture

necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto

degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.».

Capo II   
   
 Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione

Art. 7

Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e

di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini

1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato

I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della

Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di

pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti

amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati

entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti

previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita' di cui al

comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando

provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico

qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio

allo stato esistenti, nonche' una relazione riportante, per gli

aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli

interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.

3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal

seguente:

«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'

autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri

laboratori ad effettuare:

a) prove sui materiali da costruzione;

b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni

e le prove in sito;

c) prove di laboratorio su terre e rocce.».

Capo II   
   
 Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione

Art. 8

Grande evento EXPO 2015

e Fondazione La Grande Brera

1. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle

opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento

EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di 4.092.408 euro per il

2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro per il 2014 e

di 987.450 euro per il 2015.

2. All'articolo 14, comma 2, primo capoverso, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte le

seguenti: «, il quale, con proprio provvedimento, puo' nominare uno o

piu' delegati per specifiche funzioni.».

3. A seguito dell'ampliamento e della risistemazione degli spazi

espositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento della

relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,

nell'anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privato

denominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano,

finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto,

nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica.

4. La Fondazione di cui al comma 3 e' costituita ai sensi del

regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e

del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in uso

alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di

dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile

che la ospita, nonche' degli eventuali ulteriori beni mobili e

immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statuto

della Fondazione prevede l'esercizio da parte del Ministero della

vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione

delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' della

Fondazione.

5. Oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, che

assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla Fondazione

di cui al comma 3, in qualita' di soci promotori, secondo le

modalita' stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui

ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuire

stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al

Ministero. Possono altresi' diventare soci, previo consenso del

fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i

quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo

di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalita'

stabilite dallo statuto.

6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 e'

assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato

annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per un

importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede,

a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con specifico

riferimento alle risorse di parte corrente.

7. La Fondazione di cui al comma 3 puo' avvalersi di personale

appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita'

culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita'

di soci promotori, sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai

sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I protocolli d'intesa prevedono

l'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle

amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della

Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti.

Capo III   
   
 Misure per l'edilizia

Art. 9

Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter)

sono sostituiti dai seguenti:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e

proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle

destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti

urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di

fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni

mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e

affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il

locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,

di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli

stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese

appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere

c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati

abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della

solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed

il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22

aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro

caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza

radicali trasformazioni;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato

diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate

dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno

eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui

all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico

dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione

della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle

stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo

atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per

l'imposizione;

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato

strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di

diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle

effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese

che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli

interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del

Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di

ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le

quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato

l'opzione per l'imposizione;»;

b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e' sostituita

dalla seguente:

«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato

di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per

le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato

l'opzione per l'imposizione»;

c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e'

sostituito dal seguente:

«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate

dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno

eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c),

d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di

fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal

decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il

Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per

la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'

sportive, del 22 aprile 2008».

Capo III   
   
 Misure per l'edilizia

Art. 10

Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei

territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei

comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio

Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29

maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei

termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno

2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti

adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio

2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e

realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati

all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e'

stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei

danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad

attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere

di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita

sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente

dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione

nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.

2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni

interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla

realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle

vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree

di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si

applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il

provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica

utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e

costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se

derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante

degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo

preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione

dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione

d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in

sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente

diritto o interessato da essa previste. I Commissari delegati danno

notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante

pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due

giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione

regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre

dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica

l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni

delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari

delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla

redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in

possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce

provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari

delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore

della Regione o di altro ente pubblico, anche locale,

specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di

provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dai

Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in

possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la

data del 29 maggio 2012.

5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di

immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso

giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono

ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa

vigente.

6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento

di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque

di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari

delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento,

espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della

utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva

ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio

indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le

modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai

sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,

compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione,

anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle

associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il

subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al

cinquanta per cento.

8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici

pubblici ovvero all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti

delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, potendosi anche avvalere del competente

provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti

uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie

attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di

alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non

utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle

abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di

criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie

ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma

8 e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale

definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli

stessi da parte dei beneficiari.

11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei

termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno

2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti

adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio

2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati,

sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e

d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la

ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di

indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la

riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione

del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli

insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,

si fa fronte, nel limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo

2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle

attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per

cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al

finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di

salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi

dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita'

speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche

attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti

industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito

l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni

interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' i

criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei

presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e

delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano,

in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2,

del decreto-legge n. 74 del 2012.

14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il

Ministero dell'economia e delle finanze, Fintecna o societa' da

questa interamente controllata assicura alla regione Emilia-Romagna

il supporto necessario per le attivita' tecnico-ingegneristiche

dirette a fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle

popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai

sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai

relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni

2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di

cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.

74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i

Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura

commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche

amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di

quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse

assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui

all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che

restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».

Capo III   
   
 Misure per l'edilizia

Art. 11

Detrazioni per interventi di ristrutturazione

e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli

interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una

detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un

ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per

unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute

nel citato articolo 16-bis.

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,

dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le spese

sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i

valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per

cento delle spese stesse».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si

applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Capo III   
   
 Misure per l'edilizia

Art. 12

Piano nazionale per le citta'

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un

piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree

urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine,

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'

istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la

Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con

funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle

Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero

dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo

economico, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del

Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del

Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per

la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione

territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e

prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di

osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per

l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei

Fondi di investimento istituiti dalla societa' di gestione del

risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai

sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamento

della Cabina di regia.

2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i

comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di

valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di

interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando:

a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di

trasformazione e valorizzazione;

b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che

privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune

proponente;

c) i soggetti interessati;

d) le eventuali premialita';

e) il programma temporale degli interventi da attivare;

f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.

3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti

criteri:

a) immediata cantierabilita' degli interventi;

b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e

finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto

moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli

investimenti privati;

c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di

marginalizzazione e degrado sociale;

d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con

riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;

e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto sociale ed

ambientale.

4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse

messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce

gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa

propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la

destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita'

del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove,

di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto

di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari

soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei

finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei

Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per

le citta'.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente

articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31

dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per

l'attuazione del piano nazionale per le citta'», nel quale

confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,

relativamente ai seguenti programmi:

a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati

ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di

programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30

dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del piano

nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive

modificazioni;

b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo

2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e

dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi

dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel

limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per

l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni

per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante

utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.

7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma

entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della

legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati

nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed

esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni

caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivo

in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi

di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013.

8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 5 e'

sostituito dal seguente:

«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo

18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i

limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5

agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto

1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo

9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il

finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da

realizzare.».

9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai

sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri

all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai

fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo. Le

disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi

gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.

152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione

attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per

i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di

realizzazione.

Capo III   
   
 Misure per l'edilizia

Art. 13

Semplificazioni in materia di autorizzazioni

e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo

periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la

normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o

enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono

comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e

asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le

verifiche successive degli organi e delle amministrazioni

competenti.».

2. All'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione

di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di

verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui

sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti

rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla

pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,

all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle

finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione

del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti

dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli

imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti

dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o

certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei

requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti

urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da

produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le

verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e

asseverazioni nonche' dai relativi elaborati tecnici, puo' essere

presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad

eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo

della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera

presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la

pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla

individuazione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo esclusivo

degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della

denuncia.»;

b) al comma 3, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono

inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto

dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;

c) al comma 4, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono

inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto

dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».

Capo IV   
   
 Misure per i trasporti

Art. 14

Autonomia finanziaria dei porti

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 e'

inserito il seguente:

«Art. 18-bis(Autonomia finanziaria delle autorita' portuali e

finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine

di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi

piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il

potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e

nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di

adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1

per cento dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse

nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni

territoriali delle autorita' portuali, nel limite di 70 milioni di

euro annui.

2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il

Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle

riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti

rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali

e la quota da iscrivere nel fondo.

3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla

realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del

presente articolo.

4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della

quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle

accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra

i porti, con finalita' perequative, tenendo altresi' conto delle

previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani

regolatori portuali.

5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al

comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a

forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la

disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo

153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive

modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a

medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed

internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge

24 dicembre 2007, n. 244.».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Capo IV   
   
 Misure per i trasporti

Art. 15

Disposizioni finanziarie in materia

di infrastrutturazione portuale

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2-novies, del

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la disposizione

di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso articolo

2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di

gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del

presente decreto. I finanziamenti non rientranti nella predetta

fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle

finalita' stabilite dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, con

priorita' per gli investimenti di cui alla lettera a), secondo le

modalita' e procedure di cui all'articolo 2, commi da 2-novies a

2-undecies, del predetto decreto-legge n. 225 del 2010.

Capo IV   
   
 Misure per i trasporti

Art. 16

Disposizioni urgenti per la continuita'

dei servizi di trasporto

1. Al fine di garantire la continuita' del servizio pubblico di

navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione

governativa navigazione laghi sono attribuite, per l'anno 2012,

risorse pari a euro 6.000.000,00. Le maggiori risorse di cui al

presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di

esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E'

comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma,

della legge 18 luglio 1957, n. 614.

2. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada

ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus, e' autorizzata,

per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00.

3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012, per

l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a

Funivie S.p.A, e' autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro

5.000.000,00.

4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il

trasferimento della proprieta' sociale dello Stato delle Ferrovie

della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi

Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e

Puglia, nonche' per garantire il raggiungimento di obiettivi di

efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, e'

autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione

che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto siano sottoscritti con le regioni interessate i

relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012.

5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma

22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione

delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle

societa' partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione

finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di

consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra

l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprieta',

gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione

dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela

dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore

del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei

debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto regionale

ferroviario. Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze

dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano

di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti,

alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle

entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al

comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre

all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro

dovra' individuare gli interventi necessari al perseguimento delle

finalita' sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette

societa', nonche' le necessarie azioni di riorganizzazione,

riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilita' regionale

su ferro.

6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed

al fine di garantire la continuita' dell'erogazione dei servizi di

trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e

con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio

regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare

lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico

gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale,

coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo

4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,

garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione

del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.

7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al

comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio di trasporto

secondo le modalita' di cui al comma 6, per un periodo di 12 mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non

possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche

concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione regionale

esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti

eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi

pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita'

istituzionali delle stesse societa'. I relativi debiti insoluti

producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli

interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti

salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse

inferiori.

8. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti un tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di

verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima

istanza, della documentazione pervenuta per la stipula e la

successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di

cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei

trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della

Regione.

9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su

ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa

approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania puo'

utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo

sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6

marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 137 del 16 giugno

2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni

di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato

verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui

all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il

predetto aumento automatico e' destinato alla ulteriore copertura del

piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno,

per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in

cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle misure di cui

all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

l'incremento nelle misure fisse ivi previsto e' raddoppiato. Il

Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e

delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle

condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico.

10. I termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle

societa' di cui al comma 5 sono differiti al sessantesimo giorno

successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5.

Capo IV   
   
 Misure per i trasporti

Art. 17

Disposizioni in materia

di autoservizi pubblici non di linea

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le

parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle

seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012».

Titolo II   
   
MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA  
 AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Amministrazione aperta

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei

compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e

comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui

all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e

privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi

del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale

di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa

disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente

obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto

beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il

titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o

dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e)

la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il

link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,

nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o

servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben

visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione

«Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto

legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile

consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato

tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il

riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta

attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita'

sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano

entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,

lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche

amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di

servizi pubblici e le societa' a prevalente partecipazione o

controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano

entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi

Statuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi

economici successivi all'entrata in vigore del presente

decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo

costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante

delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a

mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua

eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli

organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta

responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per

l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La

mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi' rilevabile

dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da

chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del

danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi

dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i

decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6

settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,

n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai

pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai

connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le

disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro

per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare

entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata,

un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con

il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione

dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della

trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo

stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di

attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e

per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del

medesimo titolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attivita'

previste si fara' fronte con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Titolo II   
   
MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA  
 AMMINISTRAZIONE

Art. 19

Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale

1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla

vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da

lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del

Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca.

2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia

organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di

economicita'. Per quanto non previsto dal presente decreto

all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300.

Titolo II   
   
MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA  
 AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Funzioni

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta alla realizzazione

degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli

indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l'Agenda

digitale europea.

2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni dell'INDIRE

per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del

piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di

coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla

normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto

legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal

successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate all'Agenzia per la

diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo

1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le

funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della

pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza

del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia assicura il coordinamento

informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, in

attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della

Costituzione.

3. In particolare l'Agenzia:

a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire

l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione

della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);

b) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di

omogeneita' dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di

tipo aperto, per la piena interoperabilita' e cooperazione

applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione

e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;

c) assicura l'uniformita' tecnica dei sistemi informativi pubblici

destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo

livelli omogenei di qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale,

nonche' la piena integrazione a livello europeo;

d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione

dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase

della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di

informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la

rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla

realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva

attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3

del Codice dell'amministrazione digitale;

e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla razionalizzazione

della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa,

anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase

progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e

servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di

informatizzazione e risparmi di spesa;

f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione

informatica rivolte ai cittadini, nonche' di formazione e

addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche

mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica

amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche

innovative;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di

Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche

amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla

lettera b), sotto il profilo dell'efficacia ed economicita'

proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al

Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi

correttivi.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

affidate a Consip Spa le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2,

lettera c) del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177,

limitatamente alla formulazione dei pareri sulla congruita' economica

e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione

di beni e servizi informatici e telematici, al monitoraggio

dell'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti, nonche' le

funzioni di cui alla lettera d) e quelle di cui al comma 3 del

medesimo articolo.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, Consip

S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del

decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010.

Titolo II   
   
MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA  
 AMMINISTRAZIONE

Art. 21

Organi e statuto

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato di indirizzo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il

Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso pubblico, il

Direttore generale tra persone di particolare e comprovata

qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e

in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella

gestione di processi di innovazione.

3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante dell'Agenzia,

la dirige e ne e' responsabile. Resta in carica tre anni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del

Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato

lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore

generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti

dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo Statuto

prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un

rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un

rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero

dell'economia e finanze e due rappresentanti designati dalla

Conferenza Unificata. I rappresentanti partecipano al Comitato di

indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto

sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e

le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita'

di nomina del Collegio dei Revisori.

Titolo II   
   
MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA  
 AMMINISTRAZIONE

Art. 22

Soppressione di DigitPa, dell'Agenzia per la diffusione delle

tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e

individuazione delle effettive risorse umane e strumentali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e

l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono

soppressi.

2. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti facenti capo

agli enti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione

del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni

fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresi' i

bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione

degli enti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo

interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per

l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al

Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore Generale

esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e

dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di

commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi

dell'Agenzia.

3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale il personale

di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le

risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui

al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti

giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura

di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto salvo il diritto di

opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e

l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella

titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.

4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando

presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, puo'

optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito e'

effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della

qualificazione professionale posseduta nonche' dell'esperienza

maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di

servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei

titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia

ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.

5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai

sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, al personale dell'Agenzia si applica il contratto

collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del

Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da

emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore

generale dell'Agenzia, e' determinata l'effettiva dotazione delle

risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai

sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni

organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro un

tetto massimo 150 unita', nonche' la dotazione delle risorse

finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia

stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e

funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e

di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni

esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di

equiparazione del personale trasferito con quello del personale

appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti

mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il

trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle

voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello del comparto

Ministeri il personale percepisce per la differenza un assegno ad

personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque

giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e non oltre

la data di adozione del decreto di cui al comma 4 6, le strutture

della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in

considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo

20, comma 2.

8. Dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 non derivano

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed alle

attivita' previste si fara' fronte con le risorse umane, finanziarie

e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e

l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio decreto 30

ottobre 1933, n. 1611.

Titolo III   
   
 MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO   
   
  
Capo I   
   
 Misure per la crescita sostenibile

Art. 23

Fondo per la crescita sostenibile

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita

sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle

contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita'

sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con

particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di

progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse

aree territoriali del Paese.

2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17

febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo

economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita

sostenibile» (di seguito Fondo).

Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'

periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti

dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di

programmi e interventi con un impatto significativo in ambito

nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con

particolare riguardo alle seguenti finalita':

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di

rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema

produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle

strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del

Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di

aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza

nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e

l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le

azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con

decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le

priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili

nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo

7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del

credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero

direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, i

termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione

delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero

dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di apposita

convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in

possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di

terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le

modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di

cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,

comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo

19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con

modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.

4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte

contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente

per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e

per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati

dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione

ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle

finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita sezione

nell'ambito del Fondo.

5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della

legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie

funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita' e i

procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente

decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti

disposizioni attuative della medesima legge.

6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono

essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la

prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono

abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto

salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' le

somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei

provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni

concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente

comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' speciale

del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le

predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse

necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire

la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.

9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del

comma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali

nella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e presso

l'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestiti

per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,

lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel

medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad

apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero

per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo

operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette

disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per

far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione

dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette

contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei

relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti

derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UE

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a

promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le

diverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate al

Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rinvenienti da

contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di

aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il

vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in

vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della

concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla

loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato

1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III   
   
 MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO   
   
  
Capo I   
   
 Misure per la crescita sostenibile

Art. 24

Contributo tramite credito di imposta

per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma

giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui

operano, nonche' dal regime contabile adottato, e' concesso un

contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite

massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale

sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario

conseguito presso una universita' italiana o estera se riconosciuta

equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di

ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente

decreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, come

specificato al comma 3.

Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di personale in

possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del

presente comma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito

e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei

quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale di

cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non

rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni.

3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, e'

concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita':

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale

finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di

fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire

nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,

processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,

processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di

sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad

esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle

conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e

commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per

prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo'

trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione

concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti

nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono

comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra

documentazione, purche' non siano destinati ad uso commerciale;

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di

progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali,

quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale

e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare

soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,

ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti

pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'

generati dai costi ammissibili.

4. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore o pari a

quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta

precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo

minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie

imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non

formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in

materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate

sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni

alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste

dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati

provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di

lavoro per condotta antisindacale.

5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente

articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base

di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o

enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di

terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le

modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163.

6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza,

secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al

comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il

contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma

12.

7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del

contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni

previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo

economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del

decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo,

maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione

contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei

revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va

allegata al bilancio.

9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e

prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della

certificazione di un revisore dei conti o di un professionista

iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei

tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza

con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attivita' di

certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate

ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave

nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio

della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le

disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da

emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le

seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro

per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».

13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa

di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le

risorse rivenienti dal comma 12.

Titolo III   
   
 MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO   
   
  
Capo I   
   
 Misure per la crescita sostenibile

Art. 25

Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva

1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni

di cui al presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo

economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e

Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale

svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui

programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con

il Comandante della Guardia di Finanza.

Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e

Repressione Frodi Comunitarie:

a) si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' previsti

dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231;

b) possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni

detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo

economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonche', in

esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su

mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attivita'

istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici

e privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione in loro

possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri

a carico del bilancio dello Stato e alle attivita' previste si fara'

fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente.

3. Gli oneri relativi alle attivita' ispettive sui programmi di

investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello

sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui

all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico del Fondo, entro il

limite di 400.000 euro per anno.

4. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui

all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche

tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli

interventi agevolativi, il Ministero della sviluppo economico

determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la

formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione

e' data adeguata pubblicita' sul sito istituzionale

dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di

presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si

riferiscono.

5. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente

decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo

economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza

periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al

monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalita' di

trasmissione delle predette informazioni sono individuati, tenuto

conto delle caratteristiche e finalita' dei singoli interventi

agevolativi cui i programmi si riferiscono, con circolari del

Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del medesimo

Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni alla

luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio

del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto

previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La

non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei

soggetti beneficiari degli interventi comporta per l'impresa

inadempiente la sospensione dell'erogazione dei benefici fino al

ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto

sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca

del beneficio concesso.

6. Per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi

agevolativi disposti ai sensi del presente decreto-legge, il

Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito

istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a

valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

Titolo III   
   
 MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO   
   
  
Capo I   
   
 Misure per la crescita sostenibile

Art. 26

Moratoria delle rate di finanziamento dovute

dalle imprese concessionarie di agevolazioni

1. In relazione ai finanziamenti agevolati gia' concessi dal

Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui

all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo

per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per

una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della

quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre

2013. La sospensione determina la traslazione del piano di

ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi

alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero,

ove le rate risultino gia' scadute alla data di concessione del

beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati

degli interessi di mora. Al tal fine il Ministro dello sviluppo

economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, con decreti di natura non regolamentare da adottare entro

novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,

stabiliscono, per le agevolazioni di rispettiva competenza,

condizioni e criteri per la concessione del suddetto beneficio

nonche' i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone

l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia'

adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita'

nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia

stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalita' di

restituzione graduali. Qualora dalla traslazione del piano di

ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione

lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla

rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.

2. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

Titolo III   
   
 MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO   
   
  
Capo I   
   
 Misure per la crescita sostenibile

Art. 27

Riordino della disciplina in materia di riconversione e

riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa

1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di

sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale,

l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia dei

livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali

complesse con impatto significativo sulla politica industriale

nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di

riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di

crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di

riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici

territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di

rilevanza nazionale derivante da:

una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione con

effetti sull'indotto;

una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata

specializzazione nel territorio.

Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano

risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante

cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto

disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi

anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree

interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di

aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento

energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente

funzionali agli interventi.

Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8

della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per

l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione

industriale.

3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i

Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono

adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli

interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata di

amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti

pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e la

verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni

fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di

riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di

pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.

4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto

sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli

articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma

la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e

risanamento ambientale dei siti contaminati.

5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in

conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al

decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei

progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte

salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria

per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto

di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello

sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attivita'

sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero

dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette

convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita

sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per

l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite

massimo del 3 per cento delle risorse stesse.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte

a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati

da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non

regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita' di

individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e

determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di

riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello

sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di

cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di

propria competenza.

9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai

commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di

cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie

individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,

relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse

stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non

disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attivita'

del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali

partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione

vigente.

10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui

all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle

somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare

eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del

Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato

di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la

successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III   
   
 MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO   
   
  
Capo I   
   
 Misure per la crescita sostenibile

Art. 28

Semplificazione dei procedimenti agevolativi

di «Industria 2015»

1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei

progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842

della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono revocate qualora entro

diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle

agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di

erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento

per i quali, alla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge, sia stato gia' emanato il predetto provvedimento di

concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per stato

di avanzamento deve essere presentata entro il termine di sei mesi

dalla predetta data di entrata in vigore, fatto salvo il maggior

termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente.

2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadono

dalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dalla

richiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, non

provvedano a trasmettere la documentazione necessaria per

l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessarie

misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed

accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle

agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo

stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei

confronti del soggetto gestore degli interventi.

Titolo III   
   
 MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO   
   
  
Capo I   
   
 Misure per la crescita sostenibile

Art. 29

Accelerazione della definizione

di procedimenti agevolativi

1. In considerazione della particolare gravita' della crisi

economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese

beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni

dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio

1992, n. 215, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi

derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione

delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.

2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti

relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla

legge 1° marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle concesse nell'ambito

dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di

entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata

alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero

dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data,

accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese

interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di

agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo

2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' consentita

entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del CIPE

di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE

puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non

piu' di un anno dal termine originariamente previsto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun

differimento del termine di ultimazione degli investimenti,

eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e

dei soggetti proponenti.

5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia' oggetto

di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non

venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello

sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate

dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione al CIPE. Per i

programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto

termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica,

qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge.

6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma gia'

stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la

documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento

di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il

contratto sia riferito ad una pluralita' di iniziative, la

risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate

dall'inadempimento.

7. Nell'ambito dei contratti di programma, non si procede alla

revoca delle agevolazioni qualora si registri uno scostamento

dell'obiettivo occupazionale contenuto nel limite di cinquanta punti

percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi tra gli ottanta

e i cinquanta punti percentuali si applica una percentuale di revoca

parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso ed il limite

di cinquanta punti percentuali. Lo scostamento superiore agli ottanta

punti percentuali e' sanzionato con la revoca totale delle

agevolazioni.

8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6

ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del

decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate alla data di

entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il

termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La

documentazione finale di spesa e' presentata dai beneficiari entro

sei mesi, non piu' prorogabili, dalla scadenza del termine di

ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini

previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni

di particolari gravita' sotto il profilo economico e finanziario

delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita'

delle attivita' produttive ed il mantenimento dei relativi livelli

occupazionali, puo' disporre in via eccezionale la sospensione dei

termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli

strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti

programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi

aziendali.

Titolo III   
   
 MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO   
   
  
Capo I   
   
 Misure per la crescita sostenibile

Art. 30

Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno

alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al

presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto

interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento

e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti

deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse

vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo

1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23,

comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi

destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere

agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il

sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche

FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004,

n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono

essere assistiti da idonee garanzie.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non

utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31

dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al

comma 2, nel limite massimo del 70 per cento delle risorse non ancora

utilizzate di cui al comma 354. Ai fini del presente comma sono da

intendersi non utilizzate le risorse gia' destinate dal CIPE per

interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le

modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle

agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o

rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonche' quelle

provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e

dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente

comminate.

4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle

finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le

modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al

comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette

risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita

sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presente

decreto-legge.

5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo III   
   
 MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO   
   
  
Capo I   
   
 Misure per la crescita sostenibile

Art. 31

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c),

del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, nel rispetto

degli impegni assunti precedentemente all'entrata in vigore del

predetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' del

fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di

efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25

marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio

2010, n. 73, giacenti sul conto corrente postale intestato al

Ministero dello sviluppo economico, sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato entro il termine di trenta giorni dall'entrata

in vigore del presente decreto.

2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27

febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le

domande gia' prevenute alla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello

sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione

dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al Fondo di cui

al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo

economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cui

gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli

10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono

riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello

sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione

dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo con le

Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medie

imprese operanti in tali Regioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

le parole da «, la cui erogazione» a «contenziosi pregressi» sono

soppresse.

Capo II   
   
 Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese

Art. 32

Strumenti di finanziamento per le imprese

1. Ai fini del presente articolo per societa' si intendono le

societa' non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati

regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse

dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio

2003.

2. Anche in deroga all'articolo 11 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, le societa' possono emettere cambiali

finanziarie, come definite alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e

obbligazioni a condizione che:

a) l'emissione sia assistita da uno sponsor;

b) l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione

contabile da parte di un revisore legale o di una societa' di

revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle

societa' di revisione;

c) i titoli siano:

i. collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non

siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente,

ii. destinati alla circolazione esclusivamente tra tali

investitori.

Ai fini delle norme contenute nel presente articolo le cambiali

finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni.

3. Ai fini del presente articolo per investitori qualificati si

intendono i soggetti definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Sono esclusi dalle disposizioni dei commi 2 e 3, nonche' dei

successivi commi 15, 16, 17 (sponsor) e 19, 20, 21, 22, 23, 24

(clausole di subordinazione e partecipazione) gli strumenti

finanziari oggetto di offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

e ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un

sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro stato

membro dell'Unione europea.

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le

parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non

superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite

dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non

superiore a diciotto mesi dalla data di emissione».

6. Il limite massimo all'ammontare di cambiali finanziarie in

circolazione e' pari al totale dell'attivo corrente come rilevabile

dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende

l'importo delle attivita' in bilancio con scadenza entro l'anno dalla

data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente

sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato

da una societa' o ente a cio' tenuto, puo' essere considerato

l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.

7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e'

inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto

previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, le cambiali finanziarie possono essere emesse

anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale

esclusivamente di una societa' autorizzata alla prestazione del

servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma

dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' di

gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare

alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie

che risultano dalle scritture contabili degli intermediari

depositari.

Nella richiesta sono specificati altresi':

a) l'ammontare totale dell'emissione;

b) l'importo di ogni singola cambiale;

c) il numero delle cambiali;

d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;

e) la data di emissione;

f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri

da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;

g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con

l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare della

garanzia;

h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data

dell'emissione;

i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;

j) l'ufficio del registro al quale l'emittente e' iscritto.

3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella

Parte III, Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58.

4. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti

dall'imposta di bollo di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,

ferma restando comunque l'esecutivita' del titolo».

8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28

dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei casi in cui le

obbligazioni e i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma

1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che non

siano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta

persona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente.

9. Nell'articolo 1 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,

il primo comma e' sostituto dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per

cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli

interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,

emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in

mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli

Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo

sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto

ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici

trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge,

nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli

similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi

multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle

prime».

10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle

societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi

multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea

e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo

inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi

dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento ai

titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

11. Nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, al comma 1, le parole «obbligazioni, titoli

similari e cambiali finanziarie» sono sostituite dalle seguenti

«obbligazioni e titoli similari».

12. I dati sull'emissione delle obbligazioni e titoli similari non

negoziati in mercati regolamentati devono essere comunicati

dall'emittente entro trenta giorni all'Agenzia delle Entrate per

consentire adeguato monitoraggio ai fini antielusivi. Con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno

indicati eventuali ulteriori adempimenti.

13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle

obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del Decreto

legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili

nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio

di imputazione a bilancio.

14. Possono assumere il ruolo di sponsor ai sensi del comma 2 le

banche, le imprese di investimento, le SGR, le societa' di gestione

armonizzate, SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco

previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonche' le banche

autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi

sede legale in uno Stato extracomunitario, purche' autorizzate alla

prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

15. Lo sponsor assiste la societa' nella procedura di emissione dei

titoli supportando l'emittente nella fase di emissione e di

collocamento. Egli assume altresi' con l'emittente impegni volti ad

assicurare la liquidabilita', almeno a intervalli predefiniti, dei

titoli fino alla scadenza.

Il collocamento dei titoli presso investitori qualificati in

rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor

e' disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di

interesse.

16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale

scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore

di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro,

al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10

milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2% del

valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle

quote anzidette.

17. Lo sponsor procede ad una valutazione periodica, almeno

semestrale, del valore dei titoli. Lo sponsor provvede altresi',

tramite propri modelli formalizzati, alla classificazione

dell'emittente in una categoria di rischio identificata secondo

procedure che tengano conto della qualita' creditizia delle imprese,

avendo riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea

2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei

tassi di riferimento e di attualizzazione. In particolare, lo sponsor

classifica l'emittente con periodicita' almeno semestrale, e comunque

ogniqualvolta intervengano elementi straordinari atti a modificare il

giudizio, distinguendo almeno cinque categorie di qualita' creditizia

dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da

incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia

elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni

della classificazione adottata e ne aggiorna tempestivamente i

contenuti ogni qual volta sia necessario.

18. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), del

presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dalle piccole

imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio

2003 possono rinunciare alla nomina dello sponsor ovvero alle

prestazioni da esso dovute ai sensi dei commi 15, 16 e 17.

19. Le obbligazioni emesse da societa' di cui al comma 1 possono

prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di

subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a 60

mesi.

20. La clausola di subordinazione definisce i termini di

postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri

creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori del solo

capitale sociale. Alle societa' emittenti titoli subordinati si

applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.

Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni

obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.

21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo

spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al

risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse

riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo)

non puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro

tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi si

obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta

giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al

risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata

all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo).

Tale somma e' proporzionata al rapporto tra obbligazioni

partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della

riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo

bilancio approvato.

22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo

sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate

per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi

oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da

deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.

23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la remunerazione

dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea

capitale dell'emissione.

24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche

la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire

capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile

d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce

oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti

e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, ai

fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in

diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto

di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta

somma.

25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge

del 7 marzo 1996, n. 108.

26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma e'

sostituito dal seguente «I commi primo e secondo non si applicano

alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati

regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di

obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di

sottoscrivere azioni.».

Capo III   
   
 Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali

Art. 33

Revisione della legge fallimentare

per favorire la continuita' aziendale

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del

debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia

idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria

dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione

finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore,

iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei

requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare

la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; il

professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a

coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti

di natura personale o professionale tali da comprometterne

l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve

essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del

codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i

quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli

ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in

favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione

o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel registro delle

imprese su richiesta del debitore;»;

2) alla lettera e): dopo le parole «dell'articolo 182-bis» sono

aggiunte le seguenti: «, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie

legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui

all'articolo 161;»;

b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo la lettera d), e' aggiunta la

seguente:

«e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalita'

e dei tempi di adempimento della proposta.»;

2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti:

«,designato dal debitore,»;

b) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:

«Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche

sostanziali della proposta o del piano.»;

3) al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono

aggiunte le seguenti: «ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel

registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in

cancelleria»;

4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di

concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la

documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine

fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e

prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre

sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con

conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal

ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai sensi dell'articolo

182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi

secondo e terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo

163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria

amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo'

assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere

dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di

ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per

effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono

prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»;

c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle

seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;

b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e

cautelari»;

c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» la

parola «decreto» e' soppressa;

2) al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la

data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono

inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»;

d) dopo l'articolo 169 e' aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione). - Il debitore

nel ricorso di cui all'articolo 161 puo' chiedere che il Tribunale o,

dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a

sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della

presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo' essere

autorizzata la sospensione del contratto per non piu' di sessanta

giorni, prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente

al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale

credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola

compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di

lavoro subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72,

ottavo comma, e 80 primo comma.»;

e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente:

«L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la

documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo

di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente

ad una relazione redatta da un professionista, designato dal

debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo

comma, lettera d) sulla veridicita' dei dati aziendali e

sull'attuabilita' dell'accordo stesso con particolare riferimento

alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori

estranei nei rispetto dei seguenti termini:

a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti

gia' scaduti a quella data;

b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non

ancora scaduti alla data dell'omologazione.»;

2) al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del

debitore», sono aggiunte le seguenti: «, ne' acquisire titoli di

prelazione se non concordati»;

3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma» sono

aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;

b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti:

«l'integrale»;

4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono

sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;

5) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:

«A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei

debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le

disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel

medesimo termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,

si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;

f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di

continuita' aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di

ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che presenta, anche ai

sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al

concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di

ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo

comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis,

sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato,

assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti,

prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista

designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo

67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno

finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali

finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei

creditori.

L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare anche

finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entita', e non

ancora oggetto di trattative.

Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o

ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato

preventivo con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo

161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato,

assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori

per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso

dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),

attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione

della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore

soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'

necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare

di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza

obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla

soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo

di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo

comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis,

sesto comma, puo' chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in

presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti

anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i

pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui

all'articolo 67.

Articolo 182-sexies (Riduzione o perdita del capitale della

societa' in crisi). - Dalla data del deposito della domanda per

l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo

161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di

ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di

accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino

all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e

terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del

codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di

scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale

sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice

civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e

della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo

2486 del codice civile.»;

g) all'articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al

decreto di apertura della procedura di concordato» sono sostituite

dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro delle imprese del

ricorso di cui all'articolo 161»;

h) dopo l'articolo 186 e' aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 186-bis (Concordato con continuita' aziendale). - Quando

il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma,

lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte

del debitore,la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il

conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche

di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente

articolo, nonche' gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili.

Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali

all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e),

deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi

attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano

di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative

modalita' di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo

comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa

prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior

soddisfacimento dei creditori;

c) Il piano puo' prevedere una moratoria fino a un anno

dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di

privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione

dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso

di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con

pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura

della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione

di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di

cui all'articolo 67 ha attestato la conformita' al piano e la

ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo'

beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa'

cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i

contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della

cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle

iscrizioni e trascrizioni.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la

partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici,

quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformita' al piano e

la ragionevole capacita' di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di

carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica

nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto,

il quale si e' impegnato nei confronti del concorrente e della

stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del

contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a

subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel

corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero

non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare

esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato

puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di

imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e sempre che

le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad

una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al

precedente comma, lettera b), puo' provenire anche da un operatore

facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente

articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa cessa o risulta

manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai

sensi dell'articolo 173. Resta salva la facolta' del debitore di

modificare la proposta di concordato.»;

i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto e' sostituita dalla

seguente:

«Capo III. - Disposizioni applicabili nel caso di concordato

preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e

liquidazione coatta amministrativa»;

l) dopo l'articolo 236 e' inserito il seguente:

«Articolo 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni). - Il

professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli

articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis,

182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di

riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a

cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto

per se' o per altri, la pena e' aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata

fino alla meta'».

2. All'articolo 38, primo comma, lettera a), del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole «concordato

preventivo» sono aggiunte le seguenti: «,salvo il caso di cui

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai

procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi

di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno

successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a),

n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.

4. Il comma 4 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:

«4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro

o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e

agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai

propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' gli apporti

effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, ne' la

riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare

o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da

parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di

ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai

sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti

dell'impresa non costituisce non sopravvenienza attiva per la parte

che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo

84.».

5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:

«5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non

ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se

risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite

su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o

ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai

sensi dell'articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai

fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a

procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del

fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta

amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di

concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; ai

medesimi fini si considera concluso un accordo di ristrutturazione

dei debiti dalla data del decreto del Tribunale di omologazione

dell'accordo medesimo.».

Capo IV   
   
 Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

Art. 34

Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione

dei biocarburanti

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,

n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole «Al fine di permettere ai

produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni

tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda

generazione, fino al 31 dicembre 2014,» e all'ultimo periodo le

parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8

Giga-calorie».

2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011

n. 28 dopo le parole «rifiuti e sottoprodotti» e' aggiunto «,

entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio

Comunitario, che non presentino altra utilita' produttiva o

commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di

carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso comma sono

aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche

o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di

queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti,

sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al

periodo precedente.».

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo

il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto

legislativo fino al 31 ottobre 2012, e' comunque ammissibile il

contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e

sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui al

comma 5.

5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente alla

categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui

al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono

essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti

stabiliti dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 :

acque glicerinose;

acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica,

degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del

biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa

produzione di biodiesel);

acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della

parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del

biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa

produzione di biodiesel);

residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi

(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di

acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura

massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina

distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;

oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;

feccia da vino e vinaccia;

grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE)

1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della

Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita'

per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti

(2010/C 160/02).

5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30

gennaio di ogni anno, puo' essere modificato, nel rispetto dei

criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei

sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma

5 e le modalita' di tracciabilita' degli stessi, con efficacia a

decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e stabilite variazioni

della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies.

5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo

2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con

modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno

2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo

annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella

misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di

biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e

sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

5-sexies. A decorrere dall'1 gennaio 2013, le competenze operative

e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione

dell'articolo 2 quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,

cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo

economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi

energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei

soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, ne e' determinata l'entita' in funzione delle Giga calorie

di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalita' di

versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio

di tali competenze e' costituito presso il Ministero dello sviluppo

economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti

del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle

finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a

carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-septies. In riferimento alle attivita' previste dall'articolo

7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto

dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55,

il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per

la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario

raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli

adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2

dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 e'

abrogato.

4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del

rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge

10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11

marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'importazione di

biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea

e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,

d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane.

5. I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da

immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare

istanza al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale

per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture

energetiche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione

e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente

documentazione:

a) copia della licenza di attivita' dell'impianto, nella quale

risulti la capacita' riconosciuta all'impianto, la ragione sociale,

ubicazione dell'impresa titolare dell'impianto, il numero di

identificazione fiscale, il codice di attivita' o il documento

equivalente del paese nel quale si trova l'impianto;

b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che certifichi

la capacita' di produzione dell'impianto che risulta operativo al

momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del

prodotto importato, con indicazione dei controlli di qualita'

effettuati e relativi risultati;

c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto che afferma

quanto segue:

di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla

previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese

corrispondente;

di operare in conformita' con la normativa ambientale del paese nel

quale si trova l'impianto o l'unita' produttiva oggetto della

domanda;

che il biocarburante e' interamente prodotto nell'impianto;

d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della

domanda.

6. Le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua

italiana. I documenti redatti in altra lingua devono essere corredati

dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. Il Ministero

dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare pubblicano nel proprio sito Internet il

«Registro delle autorizzazioni all'importazione di biocarburanti

prodotti in paesi non appartenenti all'Unione Europea».

Dall'attuazione dei commi 4 e 5 non derivano nuovi a maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

7. Le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti

riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110,

«Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione

dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una

quota minima di biocarburanti», emanato ai sensi dell'articolo

2-quater, punto 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come

sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, sono aggiornate e integrate con decreto di natura non

regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con

il Ministro dell'economia e delle finanze

Capo IV   
   
 Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

Art. 35

Disposizioni in materia di ricerca

ed estrazione di idrocarburi

1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e' sostituito dal seguente:

«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno

del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo

protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi

nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni

internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione

nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di

cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il

divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici

miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero

nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e

costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli

articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di

entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i

procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,

nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla

medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di

ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei

titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti

autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette

attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di

valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti

del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un

raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate

dalle attivita' di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle

disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81

dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari

delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere

annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1

del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al

10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o

contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme

corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito

capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere

interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli

istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo

economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle

azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle

attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale

degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».

2. All'articolo 184, al comma 5 bis, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 e' aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso

decreto interministeriale sono determinati i criteri di

individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui

all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai

siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo

alle Forze Armate, tenuto conto delle attivita' effettivamente

condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.».

Capo IV   
   
 Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

Art. 36

Semplificazioni di adempimenti

per il settore petrolifero

1. All'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.

5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35

recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di

sviluppo» dopo le parole: «Nel caso di», sono inserite le seguenti:

«chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in

deposito, con realizzazione di» e dopo le parole

«reindustrializzazione dei siti» sono inserite le seguenti:

«contaminati, anche» e all'ultimo periodo sostituire le parole: «di

eventuali» con la seguente: «degli».

2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.

5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35

recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di

sviluppo» dopo le parole «il Ministero delle infrastrutture e dei

Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente agli impianti

industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati

dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

3. All'articolo 57, comma 4, della legge 4 aprile 2012, n. 35,

«Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione

e di sviluppo»sostituire le parole «eventualmente previsti» con le

seguenti «previsti dalla legislazione ambientale», e sostituire le

parole «centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni».

4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:

«15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252,

comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta

procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla

rete di distribuzione carburanti.».

5. Dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 57-bis (Semplificazione amministrativa in materia

infrastrutture strategiche). - 1. Le periodicita' di cui alle Tabelle

A e B del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 non si

applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonche' a

quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo

e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione

dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e

successive modifiche e interazioni. Sotto la responsabilita'

dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato

per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la

sostenibilita' della diversa periodicita' in relazione alla

situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento,

qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potra'

essere utilizzata una periodicita' incrementale non superiore ad anni

3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di

accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere

presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche

di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.

2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai

sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto

2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che

rivestono carattere di pubblica utilita' o servizio essenziale, in

presenza di difetti che possono pregiudicare la continuita' di

esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilita'

dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di

riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a

mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire il

contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore

esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica

periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee

riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste

ai sensi dall'articolo 3 del presente decreto 1° dicembre, n. 329, o

norme tecniche internazionali riconosciute».

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'importazione di prodotti

petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione

Europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo

economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla base di

criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del

presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per

l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza

dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto

di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei

lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per

gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunita'.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e si fara' fronte

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

7. All'articolo 276, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010,

n. 128, dopo le parole «ove producano emissioni in atmosfera» sono

aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle prescrizioni di

cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto».

Capo IV   
   
 Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

Art. 37

Disciplina delle gare per la distribuzione

di gas naturale e nel settore idroelettrico

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le

Seguenti modificazioni:

a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: «Alle gare

di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali,

societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a

partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita'

limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non

discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro

controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,

che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non

appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per

disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto,

servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una

procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i

gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo

periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati

e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate

ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio

selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.

148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e privata,

costituite ai sensi del medesimo comma»;

b) il primo periodo dell'articolo 15, comma 10, del decreto

legislativo 23 maggio 2010, n. 164, e' sostituito dai seguenti:

«I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui

al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare

per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma 1,

successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e

senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o

le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima

controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla

distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o di

una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui

sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e

integrazioni."

2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del

decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di

gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi

del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare

per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformita'

con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011,

n. 93.

3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione del gas

naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono fatti

salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti

dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del

decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, che, a causa

dell'obbligatorieta', non costituiscono elemento di valutazione

dell'offerta.

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 , n. 79,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'amministrazione

competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di

grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di

decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal

comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico

ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento

dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica,

nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di

tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non

discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della

concessione per un periodo di durata ventennale, avendo riguardo

all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino

idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale,

alla consistenza e qualita' del piano di interventi programmati per

assicurare la conservazione della capacita' utile di invaso e,

prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso

della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e

all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata;

b) al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso

decreto e' determinata la percentuale dell'offerta economica di cui

al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei

costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei

clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto.».

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, del

Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il

bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande

derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la

continuita' gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente

al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo

all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti

giuridici afferenti alla concessione.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato

e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della

fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Il corrispettivo e'

determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali

diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di

cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, inteso come valore di

ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado,

e con riferimento agli investimenti effettuati sui beni di cui al

citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza

della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso

tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati

rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi

oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche

territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate

metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.

7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio

nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di

trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri

generali per la determinazione secondo criteri di economicita' e

ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni

di concessione ad uso idroelettrico.

8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266.

Capo IV   
   
 Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

Art. 38

Semplificazioni delle attivita' di realizzazione di infrastrutture

energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma

8, e' aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di

impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle

amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque

denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 7 e 8,

entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il

Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere

entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore

inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo

stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, la quale provvede in merito con la partecipazione della

Regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano

anche ai procedimenti amministrativi in corso.»'.

2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da

emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo

23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1°

giugno 2011, n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio di

stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui

all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1°

giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi

clienti, con procedure di asta competitiva. Le stesse procedure sono

utilizzate anche per le ulteriori capacita' di stoccaggio di gas

naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle

eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate

rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione

relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa

Autorita' alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre

quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio

sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.»;

b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:

«3 bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130,

e' offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene,

anche parzialmente, fisicamente disponibile, a tutti gli utenti del

sistema del gas naturale mediante procedure di asta competitiva. Le

maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi

di stoccaggio sono destinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e

il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.».

3. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita

l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti

massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario

delle capacita' di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti

civili e, fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di

stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il

funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle

valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del decreto

legislativo 1° giugno 2012, n. 93, le modalita' per l'utilizzo delle

capacita' di stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli

utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.

Capo IV   
   
 Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

Art. 39

Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui

prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per

le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali

per i grandi consumatori industriali di energia elettrica

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da

emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione

dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27

ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a

requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed

incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa.

2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva

determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricita'

e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a

principi di semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni

poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003,

da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

ne' maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema

elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico

dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorita' per l'energia

elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei

decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione

di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al

medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2,

secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data

di entrata in vigore della rideterminazione e' conseguentemente

abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis, del decreto-legge

n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44

del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla

medesima norma, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i

provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria

compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma,

successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia

elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata

riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano

salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in

materia.

Capo IV   
   
 Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

Art. 40

Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di

attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di

un proprio patrimonio

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28

maggio 2010, n. 85, dopo le parole: «sono trasferiti alle Regioni,

unitamente alle relative pertinenze» sono aggiunte le parole «le

miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non

comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative

pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative

pertinenze e».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28

maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole «e le miniere di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti

petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di

stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze».

3. All'articolo 4, comma 1, prima frase, del decreto legislativo 28

maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «ad eccezione» sono aggiunte le

parole «delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che

non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative

pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative

pertinenze e».

4. All'articolo 4, comma 1, seconda frase, del decreto legislativo

28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «attribuzione di beni demaniali

diversi» sono aggiunte le parole «dalle miniere di cui all'articolo

5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi

e di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas

naturale e le relative pertinenze e».

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 41

Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese

italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero

1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore

dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle

imprese, all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti

modifiche:

1) le parole: «copresieduta dai Ministri degli affari esteri e

dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:

«copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello

sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal

Ministro con delega al turismo»;

2) dopo le parole: «o da persona dallo stesso designata,» sono

inserite le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,»;

3) le parole: «presidente della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «presidente della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome»;

4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia» sono inserite le

seguenti: «, di Alleanza delle Cooperative italiane»;

b) al primo periodo del comma 24 la parola: «300» e' sostituita

dalla seguente: «450»;

c) al primo periodo del comma 26, la parola: «300» e' sostituita

dalla seguente: «450»;

d) al comma 26-bis dopo le parole: «Ministero dello sviluppo

economico.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Con i medesimi

decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del

Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle

unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2. All'articolo 22, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, le parole: «di cui al comma 26-bis

dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito

dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal

Ministro dello sviluppo economico,».

3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT -

Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero nell'ambito delle

Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con

apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari

esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale dell'ENIT

all'estero, individuato nel limite di un contingente massimo di

cinquanta unita' definito in dotazione organica, puo' essere

accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri,

secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita'

alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e

tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di

accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e'

accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il

restante personale e' notificato nella lista del personale

tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero opera nel

quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei

Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi strategici in

materia di promo-commercializzazione dell'offerta turistica

all'estero definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14,

comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserito

dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione

dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, uno dei membri e'

designato dal Ministro degli affari esteri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e si fara' fronte

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 42

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

e consorzi per l'internazionalizzazione

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e definiti dal

Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono

soppresse;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello

sviluppo economico sono determinati i termini, le modalita' e le

condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore,

le funzioni di controllo nonche' la composizione e i compiti del

Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla

emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure

attualmente vigenti».

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le

disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del

decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di

utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di

destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.».

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel

capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il

contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per

l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane

all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo

svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo

nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie

imprese, e' effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo

economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione sulla realizzazione delle attivita' promozionali

effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti

Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per oggetto la

diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e

medie imprese nonche' il supporto alla loro presenza nei mercati

esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con

imprese estere.

4. Nelle attivita' dei consorzi per l'internazionalizzazione

funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le

attivita' relative all'importazione di materie prime e di prodotti

semilavorati, alla formazione specialistica per

l'internazionalizzazione, alla qualita', alla tutela e

all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei

mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarita' o

collettivi;

5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi

degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di

societa' consortile o cooperativa da piccole e medie imprese

industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari

aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese

del settore commerciale. E' altresi' ammessa la partecipazione di

enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni,

purche' non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6. La nomina

della maggioranza degli amministratori dei consorzi per

l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie

imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via

prevalente la loro attivita'.

6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi

contributi per la copertura di non piu' del 50 per cento delle spese

da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per

l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di

rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono

avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole

annualita'. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese

consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate

rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n. 1998/2006

della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de

minimis, fatta salva l'applicazione di regimi piu' favorevoli. I

contributi di cui al presente comma sono concessi nell'ambito delle

risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai sensi del

comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello

sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per

la concessione dei contributi di cui al presente comma.

7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle

riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per

l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito

dell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi

dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o

del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e

medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o

connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del

decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai

consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni

dell'articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, n. 326.

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 43

Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy

1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre

2003, n. 350, e' aggiunto il seguente:

«49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed

agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui

all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini

dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al

precedente comma 49-bis.».

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 44

Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile,

la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere

costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che

abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della

costituzione.

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve

indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis

del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo

l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a una o piu'

persone fisiche anche diverse dai soci.

3. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata a

capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la

sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui

questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella

corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato

alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso

pubblico.

4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla

societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto le

disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 45

Contratto di rete

1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole

«deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10

febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e'

sostituito dal seguente.

«Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater,

il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma

dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da

ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti,

trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso

il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della

giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare: »

2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10

febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 e'

aggiunto infine il seguente periodo.

«Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per

l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo,

presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta

la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla

comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto

di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso

cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle

relative annotazioni d'ufficio della modifica».

3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile

2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni

di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 46

Adeguamento del sistema sanzionatorio

delle cooperative

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,

dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi:

«5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di

vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche

disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da

euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di

riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorita' di

vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione

dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica alle irregolarita'

previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in

sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni

attivita'.».

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 47

Semplificazione della governance di Unioncamere

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,

come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e'

sostituito dal seguente: «6. Oltre ai rappresentanti delle camere di

commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte

dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di

componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di

commercio e in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 3,

commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati

permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati

dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati

dalla Conferenza Unificata.».

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi

a carico del bilancio dello Stato.

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 48

Lodo arbitrale

1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie

inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi

il lodo e' impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per

motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto

relative al merito della controversia.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi

arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione

davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 49

Commissario ad acta

1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle

attivita' produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31

dicembre 2013.

2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario «ad

acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di

tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni

individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la

relazione conclusiva dell'attivita' svolta.

3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della

struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro di

100.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle

disponibilita' della contabilita' speciale 3250, intestata al

commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di

cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 50

Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole «la cui opera e'

richiesta dalla procedura», sono aggiunte le seguenti: «e gli

obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi conferiti

e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla

procedura»;

b) al comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole «Ministero

dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso

del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»;

c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente:

«2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di

sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone

retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e

ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e

collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di

effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di

adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»;

d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente:

«47 (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di

sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario

giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di

sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati

con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti

resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni

di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante

"Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai

curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle

procedure di concordato preventivo" nonche' dei seguenti ulteriori

criteri:

a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura

fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in

relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto

dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;

b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un

compenso remunerativo dell'attivita' gestionale, parametrato al

fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attivita'

concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto

dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e al passivo della

procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore

all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei

curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati

di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza della

procedura;

c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di

sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione

al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del

gruppo assoggettate alla procedura.».

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 51

Cedibilita' tax credit digitale

1. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: «il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. l,

e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui

agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata

dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a

intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla societa'

fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono

utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri

debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano

impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al

controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e

all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha

ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.».

Capo V   
   
 Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 52

Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti

1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter,

21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche

amministrative e funzionali del Sistema di controllo della

Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,

comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi

necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi

dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e

successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in

operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma

2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo,

con l'articolo 6, comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del

decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento

delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013,

unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da

parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto

legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi

rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e

193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza

della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente

antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3

dicembre 2010, n. 205.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e' fissato il nuovo termine per l'entrata in di

operativita' del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi

gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14

dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti

in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le

relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento dei contributi

dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

Capo VI   
   
Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al  
 mercato

Art. 53

Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge

14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le

seguenti modificazioni:

1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola «in» e'

sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»;

2) dopo le parole «massimizzare l'efficienza del servizio», sono

inserite le seguenti: «e istituendo o designando gli enti di governo

degli stessi»;

3) dopo le parole: «Fermo restando il termine di cui al primo

periodo del presente comma» sono inserite le seguenti: «che opera

anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti

per la riorganizzazione del servizio in ambiti»;

4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a

quelle» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le

previsioni».

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «la delibera di cui al comma 2» sono inserite le

seguenti: «nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il

valore economico del servizio e' pari o superiore alla somma

complessiva di 200.000 euro annui»;

b) le parole «adottata previo» sono sostituite dalle seguenti:

«trasmessa per un»;

c) le parole: «dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti:

«all'Autorita'»;

d) le parole»che si pronuncia entro sessanta giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «che puo' pronunciarsi entro sessanta

giorni»;

e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino

o in sua assenza» sono eliminate;

f) alla fine del primo periodo, dopo le parole «di una pluralita'

di servizi pubblici locali.» sono inserite le seguenti: «Decorso

inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente

richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»;

2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorita'» sono

sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla trasmissione del

parere all'Autorita'»;

3) al comma 14 le parole «per le riforme per il federalismo» sono

sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»;

4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: «azienda in

capo alla» sono soppresse.

5) Al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3,

lettera e) del presente decreto» sono soppresse;

6) Dopo il comma 35 e' inserito il seguente:

«35-bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla

data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1,

convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la

verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5

e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della

gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,

sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali

e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli

stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.».

Capo VII   
   
 Ulteriori misure per la giustizia civile

Art. 54

Appello

1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:

«Art. 348-bis (Inammissibilita' all'appello). - Fuori dei casi in

cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o

l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata

inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole

probabilita' di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui

all'articolo 70, primo comma;

b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.

Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). -

All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere

alla trattazione, dichiara inammissibile l'appello, a norma

dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente

motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati

in uno o piu' atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.

Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per

l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui

all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma

dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla

trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la

sentenza.

Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento

di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360,

ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con

l'atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per

cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla

comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che

dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto

compatibile.

Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti

alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il

ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere

proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)

dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi

di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al

ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la

decisione di primo grado.»;

b) all'articolo 360, primo comma, e' apportata la seguente

modificazione:

il numero 5) e' sostituito dal seguente:

«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»;

c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma:

«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto,

la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli

indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe

dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del

libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;

d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente:

«Art. 436-bis (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). -

All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e

348-ter»;

e) all'articolo 447-bis, primo comma, e' apportata la seguente

modificazione:

le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438,

439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,

433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si

applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o

con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal

trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle

sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII   
   
 Ulteriori misure per la giustizia civile

Art. 55

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nell'accertare la

violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del

procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il

procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a

concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al

comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo

grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di

legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si

considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del

giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si

considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di

esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura

concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si

considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di

parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha

avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se

il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non

superiore a sei anni.

2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui

il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui

inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la

proposizione della stessa.

2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte soccombente condannata a norma

dell'articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,

del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione

connessa a condotte dilatorie della parte;

e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del

processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei

termini cui all'articolo 2-bis.

f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia

determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;

3) il comma 3 e' abrogato;

b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1. Il giudice liquida a

titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500

euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di

anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di

durata del processo.

2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del

codice civile, tenendo conto:

a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione

di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) del comportamento del giudice e delle parti;

c) della natura degli interessi coinvolti;

d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in

relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo'

in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore,

a quello del diritto accertato dal giudice.»;

c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Procedimento). - 1. La domanda di equa riparazione si

propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto

in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del

codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i

magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai

gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si

assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura

civile.

2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della

giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del

Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice

militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro

dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei

seguenti atti:

a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie

relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume

verificata;

b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;

c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia

concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte

a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con

decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del

ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice

di procedura civile.

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione

contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la

somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in

mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le

spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la domanda non

puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare opposizione a norma

dell'articolo 5-ter.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei

limiti delle risorse disponibili.»;

d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

«La domanda di riparazione puo' essere proposta, a pena di

decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che

conclude il procedimento e' divenuta definitiva.»;

e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni). - 1. Il ricorso,

unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e'

notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la

domanda e' proposta.

2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia

eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del

provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo' essere piu'

proposta.

3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile

l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del

ricorrente.

4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato al

procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale

avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari

dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati

dal procedimento.»;

f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-ter (Opposizione). - 1. Contro il decreto che ha deciso

sulla domanda di equa riparazione puo' essere proposta opposizione

nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del

provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio

giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e

seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non puo' far

parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il

collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, puo', con

ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del

decreto opposto.

5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,

decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente

esecutivo.

Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il decreto di cui

all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il

giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa

riparazione e' dichiarata inammissibile ovvero manifestamente

infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della

cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro

1.000 e non superiore ad euro10.000.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi

depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII   
   
 Ulteriori misure per la giustizia civile

Art. 56

Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale

dall'attivita' giurisdizionale

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un

massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e'

individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato

direttivo»;

b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero

parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata dal

Consiglio superiore della magistratura».

Capo VIII   
   
Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le  
 imprese nel settore agricolo

Art. 57

Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile

nel settore della green economy

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'

abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006 n.

296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della

legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a

tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio

idrogeologico e sismico;

b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e

terza generazione»;

c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel

«solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico»,

«solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei

settori civile e terziario, compresi gli interventi di social

housing.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al primo comma, i progetti

di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui

al primo comma devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo

indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni alla data

di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita', almeno

un terzo dei posti e' riservato a giovani laureati con eta' non

superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove

assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli

addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente

articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a

concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo di

cui al primo comma affluiscono anche le rate di rimborso dei

finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.

3. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato

presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e

successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate con

il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla

data di entrata in vigore della presente norma possono essere

destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di

cui al primo comma.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, i settori di cui al primo comma possono essere

integrati o modificati.

5. Le modalita' di presentazione delle domande e le modalita' di

erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti

dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo

procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

6. Ai progetti di investimento presentati dalle societa' ESCO,

dagli affidatari di contratti di disponibilita' stipulati ai sensi

dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' dalle

societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai sensi

dell'articolo 2463 bis del codice civile, si applica la riduzione del

50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.

7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui

al primo comma, hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad

esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma

6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.

Capo VIII   
   
Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le  
 imprese nel settore agricolo

Art. 58

Fondo per la distribuzione di derrate alimentari

alle persone indigenti

1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di

distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel

territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono

distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,

conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n.

1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione

internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno

di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica

le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie

nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle

erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati

e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai

fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare

all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate

alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita'

stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini

fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto

responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.

5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati

dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in

agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a

parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi

rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione

dell'Unione Europea.

Capo VIII   
   
Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le  
 imprese nel settore agricolo

Art. 59

Disposizioni urgenti per il settore agricolo

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 3-bis: «Salva l'applicazione

delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di

controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una

Indicazione Geografica Protetta che non assolve in modo totale o

parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli

obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e comma 6 del presente

decreto legislativo e' sottoposto alla sanzione amministrativa

pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato».

2. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile

2010, n. 61, le parole «Per l'illecito previsto al comma 3» sono

sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti al comma 3, 3

bis e al comma 4».

3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate,

pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai

sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,

dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e

dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

cosi' come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono

destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e

specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

sono definite le modalita' di applicazione del comma 3 e sono

quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza con la

normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola

misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e'

aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dall'anno 2012,

nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle

Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno

1997, n. 143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto

dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.»

7. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del

decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile

1995, n. 104 e successive modificazioni, sono attribuite le

competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle

opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia

da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle

opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. A decorrere dal 2013 le Regioni e Provincie autonome inviano

annualmente, entro il 31 gennaio, al Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali una relazione sul rapporto tra

biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole Regioni.

In particolare, tale relazione dovra' consentire di evidenziare:

a) fabbisogno di biomasse di origine agricola legate ad impianti in

esercizio;

b) fabbisogno potenziale di biomasse di origine agricola derivante

da impianti che potranno entrare in esercizio nel corso dell'anno

seguente;

c) disponibilita' di biomasse di origine agricola nel bacino

regionale;

d) valutazione dell'equilibrio di approvvigionamento e possibili

effetti economici e fondiari indotti.

9 Con successivo provvedimento del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza

permanente delle regioni e delle province autonome, sono definiti i

criteri omogenei e le modalita' per la redazione della relazione di

cui al comma precedente.

10. Le informazioni ottenute in attuazione del comma 8 sono

utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine di valutare le

necessarie autorizzazioni per l'autorizzazione all'entrata in

esercizio degli impianti.

11. L'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di

acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla

costa, e' rilasciata dal Mipaaf sulla scorta delle disposizioni

adottate con regolamento del medesimo Ministero, entro 90 giorni

dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge, ferme restando

comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza

delle autorita' sanitarie.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data

di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione e

provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29

della legge 7 agosto 1990 n. 241.

13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302,

dopo le parole «e delle imprese di pesca socie» sono aggiunte le

seguenti parole «nonche' delle Associazioni nazionali di

rappresentanza del settore della pesca per le loro finalita'

istituzionali».

14. Al fine di fornire una piu' dettagliata informazione al

consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato

ittico, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la

somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle

etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al

consumatore, la dicitura «prodotto italiano» o altra indicazione

relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa di

quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in

materia.

15. La facolta' di cui al precedente comma 15 puo' essere

esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da

imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o

imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza

delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli

strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo Regolamento

di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento.

16. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi delle

disposizioni di cui ai precedenti commi 15 e 16 ai fini della

definizione dell'attestazione di origine, anche in relazione alla

identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonche'

alla conformita' alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE.

17. Gli operatori economici di cui al comma 15 sono tenuti a

conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto,

comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno.

18. Ai soggetti di cui al comma 15 che, avvalendosi anche

alternativamente, delle facolta' di cui al comma 1, forniscano ai

consumatori un'informazione non corretta si applicano le sanzioni

previste dall'articolo 18, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 109.

19. Ai soggetti di cui al comma 16 che forniscano informazioni non

corrette si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2,

del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Capo IX   
   
 Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

Art. 60

Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie

e strumenti di intervento

1. Al fine di garantire la competitivita' della ricerca, per far

fronte alle sfide globali della societa', il presente capo, nel

rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in

favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione,

definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle attivita'

di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a non

preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse

attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano.

2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo

sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla

disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di

ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della

Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina

comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,

sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.

3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente

capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca

o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi

previsti dai bandi, purche' residenti ovvero con stabile

organizzazione nel territorio nazionale.

4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere

l'avanzamento della conoscenza;

interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attivita' non

preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la

specializzazione del sistema industriale nazionale;

appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche

attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in

risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big

challenges);

azioni di innovazione sociale (social innovation);

interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale,

infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello

qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova

imprenditorialita' innovativa, finalizzati in particolare allo

sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche

pubblico-private di scala nazionale;

interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca

industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e

internazionali.

5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4:

i contributi a fondo perduto;

il credito agevolato;

il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106;

la prestazione di garanzie;

le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Capo IX   
   
 Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

Art. 61

Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica

e tecnologica (FIRST)

1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono

sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in

ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo 1,

comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per gli

investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a operare

anche attraverso l'esistente contabilita' speciale esclusivamente per

l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per

gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati

dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione

ordinaria in bilancio per gli altri interventi.

2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di

ricerca presentati da soggetti privati e' trattenuta e accantonata,

per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima

del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per

cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.

Capo IX   
   
 Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

Art. 62

Modalita' di attuazione e procedure di valutazione

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,

adotta, per ogni triennio di riferimento del predetto programma,

indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e

alle attivita' di cui al presente capo.

2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare emanati dal

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in

conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui

al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese

ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel

quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali,

quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il

coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche

delle attivita' e degli strumenti, le modalita' e i tempi di

attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalita' della loro

concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e

delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente,

delle norme sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e

sulla firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per

attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto sono

altresi' definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di

cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso, utilizzo e

rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni,

l'amministrazione del Fondo e le modalita' e i requisiti di accesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui

al presente capo, previo parere tecnico-scientifico di esperti

inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in

volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui

all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui all'articolo

60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione al finanziamento e'

altresi' subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla

solidita' e sulla capacita' economico-finanziaria dei soggetti in

relazione all'investimento proposto.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, puo' avvalersi,

per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita' di

monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di altri soggetti

qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane

specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita'

all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

6. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei

progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti gia'

selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi

internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi

internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento

fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del

riparto del Fondo cui all'articolo 61.

7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2

disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i

progetti e i programmi anche in caso di esito negativo della

valutazione di cui al comma 4. A tal fine, il decreto disciplina

l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme

di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in forma

di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti.

8. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di

gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma 4, per

ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro

un soggetto capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti

compiti:

a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con

l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini delle

forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle

stesse presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti

partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali

variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti

partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del

programma.

9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresi' i casi di

variazioni soggettive e delle attivita' progettuali, definendone le

modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione.

10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in

ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in

ambito nazionale.

11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi

di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

Capo IX   
   
 Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

Art. 63

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 62, comma 2, sono abrogati:

a) l'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a eccezione

del comma 5;

b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive

modificazioni.

2. Il decreto di cui all'articolo 62, comma 2, quale nuovo regime

di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della

Comunita' europea, e' sottoposto a notifica e approvazione da parte

della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si provvede

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente

capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

4. L'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' cosi'

modificato: «I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale

di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti

nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma

870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a

valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con

decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in

particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una

percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo e' destinata ad

interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a 40

anni. Le attivita' del presente comma sono svolte a valere sulle

risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione

vigente.».

Capo X   
   
 Misure per il turismo e lo sport

Art. 64

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione

della pratica sportiva

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica

sportiva a tutte le eta' e tra tutti gli strati della popolazione

finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la

ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria,

per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli

affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per

l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1.

Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli

affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al relativo

finanziamento.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si

provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito

delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate

alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

Capo X   
   
 Misure per il turismo e lo sport

Art. 65

Comitato Italiano Paraolimpico -

Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive

1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, dopo il comma

1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive

associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili hanno

natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato.

1-ter. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto

privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive

associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili e'

concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10

febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da

parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico».

2. Agli organismi di cui al presente articolo continuano ad

applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le

amministrazioni pubbliche a legislazione vigente.

Capo X   
   
 Misure per il turismo e lo sport

Art. 66

Reti di impresa

1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera

tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con

uno o piu' decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo

e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono definiti criteri e modalita' per la realizzazione di progetti

pilota. Con i medesimi provvedimenti sono definiti gli interventi

oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema degli

strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di

prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di

formazione e riqualificazione del personale, alla promozione

integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui

mercati internazionali, in particolare attraverso le attivita' di

promozione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, nonche' le

modalita' di ripartizione dei predetti contributi, nel rispetto dei

limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle

imprese. L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo provvede ai compiti

derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si

provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle

risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate

allo sviluppo del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

Capo X   
   
 Misure per il turismo e lo sport

Art. 67

Fondazione di Studi Universitari

e di Perfezionamento sul Turismo

1. E' istituita la Fondazione di Studi Universitari e di

Perfezionamento sul Turismo, avente sede in una delle Regioni di cui

all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto.

2. La Fondazione provvede alla progettazione, predisposizione e

attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua,

anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze

imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore

turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con

le Universita' degli Studi individuate dallo Statuto.

3. La Fondazione svolge altresi' attivita' di ricerca applicata

sulle tematiche di cui al comma precedente e puo' avviare attivita'

di promozione e sviluppo dell'imprenditorialita' nel settore

turistico.

4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione e' adottato

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della

Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport entro 60

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Le attivita' di cui ai precedenti commi sono realizzate nel

limite di spesa di euro 2 milioni per gli anni 2012/2013/2014, e

comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul

bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al

settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

Titolo IV   
   
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 68

Assicurazioni estere

1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, dopo il secondo periodo e'

aggiunto il seguente:

«L'imposta sostitutiva puo' essere applicata anche dai soggetti di

cui all'articolo 23 attraverso il cui intervento sono stati stipulati

i contratti di assicurazione, qualora i flussi finanziari e i redditi

derivanti da tali attivita' e contratti siano riscossi attraverso

l'intervento dei soggetti stessi».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,

convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,

dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:

«2-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.

212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011,

le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai

soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle

riserve matematiche relativo ai contratti di assicurazione stipulati

mediante l'intervento dei soggetti indicati nel citato terzo

periodo.».

3. Per il solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011, il

versamento dell'imposta, da parte dei soggetti di cui all'articolo

26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere effettuato, entro

il 16 novembre 2012, sulla base delle riserve relative ai contratti

in essere al 31 dicembre 2011.

Titolo IV   
   
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 69

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307 e' incrementata di 24,9 milioni di euro per

l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6,

comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 16,

commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, 51, 59, comma 4, e comma 1 del

presente articolo, pari complessivamente a euro 123.692.408 euro per

l'anno 2012, 99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per

l'anno 2014, 405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per

l'anno 2016 e 309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che

aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per

l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro

per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro

per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini

di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro

per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2015, con le maggiori entrate e le

minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e

68, commi 1 e 2 del presente decreto;

b) quanto a 140.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, a

355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 257.900.000 euro per

l'anno 2016, a 259.500.000 euro per l'anno 2017 e a 209.500.000 a

decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di

spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n.

225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro

dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e'

autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.

Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche

relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel

rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

per l'attuazione del presente decreto.

Titolo IV   
   
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 70

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro dell'economia e

delle finanze

Passera, Ministro dello sviluppo

economico e delle infrastrutture e dei

trasporti

Fornero, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Severino, Ministro della giustizia

Catania, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali

Riccardi, Ministro per la cooperazione

internazionale e l'integrazione

Gnudi, Ministro per gli affari

regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

ALLEGATO 1 - Disposizioni abrogate

1) Legge 29 ottobre 1954 n. 1083 "Concessioni di contributi per lo

sviluppo delle esportazioni italiane";

2) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e

piccole industrie e dell'artigianato);

3) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902

(Credito agevolato al settore industriale);

4) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per

la ristrutturazione e la riconversione industriale);

5) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi

sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);

6) articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394 (consorzi per

l'esportazione)

7) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca

mineraria);

8) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti

l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie

imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi);

9) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel

Mezzogiorno);

10) articolo 3-octies decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito

con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo

nazionale di promozione e sviluppo del commercio);

11) articolo 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno

finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per

l'acquisto di locali precedentemente in affitto);

12) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione

industriale delle PMI);

13) articolo 15, comma 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Compensi

alle societa' finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione

partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);

14) Legge 21 febbraio 1989 n. 83 "Interventi di sostegno per i

consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed

artigiane";

15) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

16) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991,

n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI);

17) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per

l'innovazione e la riconversione produttiva relativamente

all'utilizzo dell'amianto);

18) articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.

488 (Attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate);

19) decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi

urgenti a sostegno del settore minerario);

20) articolo 2 del decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi

per dismissioni nel settore siderurgico);

21) articolo 3-bis del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35

(Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);

22) articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni

in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti

effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);

23) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

(Cofinanziamento programmi regionali);

24) articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74

(Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);

25) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre

1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area);

26) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per

l'acquisto di strumenti per pesare);

27) articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito

dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno

dell'innovazione nelle imprese industriali);

28) articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (estensione

degli incentivi automatici alle PMI dell'intero territorio

nazionale);

29) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado

urbano);

30) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione

della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle

piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);

31) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le

cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle

imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi;

indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato)

32) all'articolo 10, coma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 123, le parole "allegata al Documento di programmazione

economico-finanziaria" sono soppresse;

33) Articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.

143 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per

lo sviluppo delle esportazioni);

34) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);

35) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i

partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti

finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei

mercati agroalimentari all'ingrosso);

36) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per

la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);

37) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi

4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli

utili reinvestiti; credito d'imposta per il commercio elettronico;

collegamento telematico "quickresponse" fra imprese del settore

tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo

di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di

rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti

di cava);

38) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57

(Modalita' semplificate di applicazione della legge 488/92 per le

imprese artigiane);

39) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre

2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile,

dell'abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e

valorizzazione degli stilisti);

40) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre

2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione

nelle PMI del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero;

incentivi per il settore delle fonderie);

41) articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in

difficolta'.

42) articolo 1, commi 280-283, commi 847-850 e comma 853 della legge

27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d'imposta per le attivita' di

ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; fondo per la

finanza d'impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione

delle imprese in difficolta');.

43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente

sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie

legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno,

riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di

illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi

di programma).

ALLEGATO 2 - articolo 24

|===================================================================|

| Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico |

| o scientifico |

|===================================================================|

|LM-12 Design |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-13 Farmacia e farmacia industriale |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-17 Fisica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-18 Informatica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-21 Ingegneria biomedica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-22 Ingegneria chimica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-23 Ingegneria civile |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-25 Ingegneria dell'automazione |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-26 Ingegneria della sicurezza |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-28 Ingegneria elettrica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-29 Ingegneria elettronica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-30 Ingegneria energetica e nucleare |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-31 Ingegneria gestionale |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-32 Ingegneria informatica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-33 Ingegneria meccanica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-34 Ingegneria navale |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-40 Matematica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-54 Scienze chimiche |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-6 Biologia |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-60 Scienze della natura |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-61 Scienze della nutrizione umana |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-66 Sicurezza informatica |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-69 Scienze e tecnologie agrarie |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-7 Biotecnologie agrarie |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-70 Scienze e tecnologie alimentari |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-74 Scienze e tecnologie geologiche |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-79 Scienze geofisiche |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-8 Biotecnologie industriali |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-82 Scienze statistiche |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche |

|-------------------------------------------------------------------|

|LM-91 Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione |

|===================================================================|

Inizio modulo

Fine modulo